



Comune di  
Porza

**Cancelleria comunale**

Via Cantonale 22

CH-6948 Porza

Telefono

+41 91 941 81 81

cancelleria@porza.ch

www.porza.ch

**Esercizi pubblici**

**Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di  
manifestazioni e/o l'ottenimento di deroghe d'orario**

Nome della manifestazione:

Organizzatore (società o privato):

Luogo della manifestazione:

Date e orari:

È richiesta una deroga alla quiete notturna (art. 2 Orumori)? si no

Deroga per i seguenti orari:

È richiesta una deroga ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 4 Orumori? si no

È richiesta un'estensione straordinaria dei posti ai sensi dell'art. 33 LEAR? si no

- capacità ricettiva massima autorizzata: posti interni: posti esterni: totale:

È presente un servizio di sicurezza? si no

Se sì, nome della ditta?

Se sì, fasce orarie di presenza del servizio di sicurezza:

Gerente responsabile presente sul posto, Nome e Cognome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Certificato / diploma cantonale:

Cellulare: e-mail:

Responsabile della manifestazione presente sul posto, Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cellulare: e-mail:

Luogo e data: Firma del responsabile:

Si ricorda il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

## **Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili (Orumori)**

### **Art. 2 Quietè notturna**

<sup>1</sup>È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

<sup>2</sup>Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. L'Autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

### **Art. 11 Apparecchi di riproduzione del suono**

<sup>1</sup>Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc., possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

<sup>2</sup>L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisori, ecc., portatili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, vie e piazze, ecc.).

<sup>3</sup>L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlante od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

<sup>4</sup>Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti, salvo particolare autorizzazione dell'Autorità.

### **Art. 12 Produzione vocali e strumenti**

<sup>1</sup>Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

<sup>2</sup>Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

<sup>3</sup>Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

<sup>4</sup>Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

## **Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR)**

### Capitolo secondo

#### **Estensione straordinaria dei posti**

### **Art. 32 Principio**

<sup>1</sup>Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

<sup>2</sup>Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

### **Art. 33 Limitazioni**

<sup>1</sup>Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l'una.

<sup>2</sup>L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.